

**PREVINDAPI - Fondo pensione per i dirigenti e i quadri superiori della piccola e media industria****NOTA INFORMATIVA  
DI PRESENTAZIONE GENERALE DEL FONDO PER I POTENZIALI ADERENTI  
- depositata presso la Covip in data 12/10/2011 -**

Il funzionamento del Fondo è disciplinato dallo Statuto.

La presente nota fornisce un quadro sintetico dei dati e delle norme utili per l'adesione che avviene in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 252/05 e successive modificazioni e al Decreto Ministro dell'Economia e Finanze n. 62/07 in materia di adeguamento dei Fondi preesistenti nonché alla conseguente Direttiva Covip del 23 maggio 2007.

L'organo di amministrazione si assume la responsabilità per la completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente nota.

L'adesione al Fondo deve essere preceduta dalla consegna e presa visione della presente nota informativa e dello Statuto del Fondo.

\*\*\*\*\*

**DATI RELATIVI AL FONDO**

PREVINDAPI è il Fondo pensione per i dirigenti e i quadri superiori della piccola e media industria costituito il 2 agosto 1990, in attuazione degli Accordi Sindacali stipulati il 26 ottobre 1989 ed il 2 agosto 1990 (fonti istitutive) tra la CONFAPI e la FNDAI, oggi FEDERMANAGER (parti istitutive), ha la forma giuridica dell'associazione riconosciuta.

In data 22/12/2010, con il rinnovo del c.c.n.l. è stata introdotta la nuova figura manageriale dei "quadri superiori" e le Parti istitutive, con l'accordo dell'11/04/2011, hanno individuato il Previndapi come lo strumento attraverso il quale realizzare la previdenza complementare anche per i "quadri superiori".

Con decorrenza dal 1° luglio 2011 è possibile iscrivere i quadri superiori al Previndapi.

E' iscritto all'albo dei fondi pensione tenuto dalla COVIP con il numero 1270. La sede legale del Fondo è in Roma, via Nazionale 66.

Lo scopo del Fondo è quello di provvedere a prestazioni di natura previdenziale aggiuntive ai trattamenti pensionistici di legge, nell'interesse degli aventi diritto e senza alcun fine di lucro, in base alle disposizioni statutarie, in adeguamento alle norme di cui al D.Lgs. 252/2005, secondo le disposizioni di cui al Decreto Ministro dell'Economia e Finanze n. 62 del 10 maggio 2007, reperibili sul sito del Fondo, [www.previndapi.it](http://www.previndapi.it).

Sono "destinatari" i dirigenti e i quadri superiori dipendenti delle imprese che applichino il c.c.n.l. stipulato tra le parti di cui sopra per le quali non operino iniziative, casse o fondi diretti ad assicurare ai predetti lavoratori forme previdenziali analoghe e rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs.252/05, ovvero, previo assenso delle Parti istitutive, le imprese e i lavoratori dipendenti da tali imprese che applichino un c.c.n.l. diverso da quello sopra richiamato.

L'adesione al Fondo è libera e volontaria ed esplica i suoi effetti anche ai fini dei futuri rapporti di lavoro, sempre con le aziende che applichino gli accordi predetti. Il conferimento del Tfr maturando, sia esso in forma esplicita che tacita, comporta l'adesione al Fondo stesso.

Sono denominati vecchi iscritti i soggetti titolari alla data del 29 aprile 1993 di una posizione pensionistica complementare, sempreché conservata.

Sono denominati nuovi iscritti i soggetti privi di detta posizione.

La partecipazione alle forme di previdenza complementare disciplinate dal D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, consente all'iscritto di beneficiare di un trattamento fiscale di favore sui contributi versati, sui rendimenti conseguiti e sulle prestazioni percepite.

La durata del Fondo, salvo quanto previsto dallo Statuto per il caso di liquidazione, è a tempo indeterminato.

Gli organi sociali del Fondo sono l'Assemblea, il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Vice Presidente e il Collegio dei Revisori.

L'Assemblea è formata da tre rappresentanti nominati dalla CONFAPI in rappresentanza dei datori di lavoro e da tre rappresentanti eletti dai lavoratori iscritti al Fondo, sulla base del Regolamento elettorale che costituisce parte integrante delle fonti istitutive.

Il Consiglio di amministrazione è costituito da 8 componenti nominati dall'Assemblea: in attuazione del principio di pariteticità, quattro sono designati dalla CONFAPI e quattro sono eletti dai rappresentanti dei lavoratori in Assemblea.

Anche il Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea: di esso fanno parte quattro componenti effettivi e due supplenti e, nel rispetto del principio di pariteticità, 2 componenti effettivi e 2 supplenti sono designati dalla CONFAPI, e 2 componenti effettivi e 2 supplenti sono eletti, secondo le procedure dettate dal regolamento elettorale adottato dal Consiglio di amministrazione, dai rappresentanti dei lavoratori in Assemblea.

Tutti i componenti degli organi di amministrazione e controllo sono in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 15 maggio 2007 n. 79: i loro nominativi insieme a quello del responsabile del Fondo e del Direttore, sono reperibili sul sito del Fondo [www.previndapi.it](http://www.previndapi.it).

PREVINDAPI è una forma pensionistica complementare istituita precedentemente alla data del 15 novembre 1992 (cosiddetto Fondo Preesistente), ha personalità giuridica, è costituito in forma di associazione riconosciuta con atto pubblico ed opera secondo il regime di contribuzione definita a capitalizzazione individuale, attraverso il comparto assicurativo.

### CONTRIBUZIONI E ALTRE ENTRATE

In base alle modifiche normative introdotte dal D.Lgs. 252/2005, dal 1° gennaio 2007, l'adesione al Previndapi può avvenire con il conferimento del Tfr e con la contribuzione prevista dagli accordi vigenti ovvero con il solo conferimento del Tfr (sia in via espressa che tacita). Se ne illustrano, qui di seguito, le misure.

#### CONFERIMENTO DEL TFR (quote previste dagli accordi vigenti)

Le misure del Tfr conferibile, previste dagli accordi vigenti, sono differenziate in base alla classe di contribuzione di ciascun lavoratore e precisamente, per i **DIRIGENTI**:

CLASSI DI CONTRIBUZIONE	RETRIBUZIONE IMPONIBILE	ALIQUOTE DIRIGENTI
<b>Classe "A":</b> Iscritto precedentemente alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 124/93 (29 Aprile 1993) a un Fondo pensione complementare esistente al 15 Novembre 1992. Lavoratore «Vecchio iscritto»	Retribuzione utile al calcolo del TFR senza limite di massimale	<b>3%</b>
<b>Classe "B":</b> iscritto per la prima volta ad un Fondo pensione complementare dopo il 28 Aprile 1993, ma con una qualche anzianità contributiva acquisita, prima di tale data, quale lavoratore subordinato, nei confronti di forme pensionistiche obbligatorie (INPS-INPDAI). Lavoratore «Nuovo iscritto ante»		<b>4%</b>
<b>Classe "C":</b> iscritto per la prima volta ad un Fondo pensione complementare dopo il 28 Aprile 1993, di prima occupazione successiva a tale data. Lavoratore «Nuovo iscritto post»	Retribuzione utile al calcolo del TFR senza limite di massimale	<b>Trasferimento di tutto il T.F.R.</b> maturando (6,91% della retribuzione imponibile)
<b>Classe "X":</b> iscritto ad un Fondo pensione complementare successivamente al 31 dicembre 2006, con il solo <b>conferimento esplicito del T.F.R.</b>		<b>Trasferimento di tutto il T.F.R.</b> maturando (6,91% della retribuzione imponibile)
<b>Classe "Z":</b> iscritto ad un Fondo pensione complementare con il solo <b>conferimento tacito del T.F.R.</b>		<b>Conferimento di tutto il T.F.R.</b> maturando (6,91% della retribuzione imponibile)

E per i **QUADRI SUPERIORI**:

CLASSI DI CONTRIBUZIONE	RETRIBUZIONE IMPONIBILE	ALIQUOTE QUADRI SUPERIORI	
<b>Classe "A":</b> Iscritto precedentemente alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 124/93 (29 Aprile 1993) a un Fondo pensione complementare esistente al 15 Novembre 1992. Lavoratore «Vecchio iscritto»	Retribuzione utile al calcolo del TFR senza limite di massimale	2%	<b>Dal 01/01/2012 la misura minima è elevata al 3%.</b>
<b>Classe "B":</b> iscritto per la prima volta ad un Fondo pensione complementare dopo il 28 Aprile 1993, ma con una qualche anzianità contributiva acquisita, prima di tale data, quale lavoratore subordinato, nei confronti di forme pensionistiche obbligatorie (INPS-INPDAI). Lavoratore «Nuovo iscritto ante»		2%	<b>Dal 01/01/2012 la misura minima è elevata al 3%.</b>
<b>Classe "C":</b> iscritto per la prima volta ad un Fondo pensione complementare dopo il 28 Aprile 1993, di prima occupazione successiva a tale data. Lavoratore «Nuovo iscritto post»	Retribuzione utile al calcolo del TFR senza limite di massimale	<b>Trasferimento di tutto il T.F.R.</b> maturando (6,91% della retribuzione imponibile)	
<b>Classe "X":</b> iscritto ad un Fondo pensione complementare successivamente al 31 dicembre 2006, con il solo <b>conferimento esplicito del T.F.R.</b>		<b>Trasferimento di tutto il T.F.R.</b> maturando (6,91% della retribuzione imponibile)	
<b>Classe "Z":</b> iscritto ad un Fondo pensione complementare con il solo <b>conferimento tacito del T.F.R.</b>		<b>Conferimento di tutto il T.F.R.</b> maturando (6,91% della retribuzione imponibile)	

La scelta di conferire al Fondo l'intero TFR maturando (6,91% della retribuzione imponibile) in maniera esplicita o tacita, è irreversibile e tale destinazione del Tfr al Fondo implica che la sua rivalutazione non avvenga più con le regole previste dal codice civile per l'accantonamento presso il datore di lavoro ma entri nella posizione previdenziale dell'iscritto e venga rivalutata in base ai rendimenti ottenuti nel comparto assicurativo. Anche in caso di conferimento tacito, il Fondo provvede a destinare l'intero TFR nel comparto assicurativo.

#### CONTRIBUZIONE BASE

Come detto, oltre al conferimento del Tfr, il lavoratore può scegliere di versare anche la contribuzione prevista dagli accordi vigenti, il che comporta anche il versamento della quota a carico del datore di lavoro. La contribuzione base, da calcolarsi, nei limiti di massimale e con le aliquote percentuali sotto indicati, sulla retribuzione globale lorda effettivamente percepita (comprendente tutti gli elementi considerati utili, in base a disposizioni di legge e di contratto, per il trattamento di fine rapporto), è posta pariteticamente a carico delle aziende e dei lavoratori.

I massimali e le aliquote contributivi vigenti sono rispettivamente per i **DIRIGENTI**:

CLASSI DI CONTRIBUZIONE	MASSIMALI RETRIBUTIVI ANNUI	ALIQUOTE	
		CARICO AZIENDA	CARICO DIRIGENTE
<b>Classe "A": VECCHI ISCRITTI</b> (titolare al 29/4/1993 di una posizione presso una forma pensionistica complementare, tuttora conservata)	Fino a €150.000,00	4%	4%
<b>Classe "B": NUOVI ISCRITTI ANTE</b> (con prima iscrizione alla previdenza obbligatoria ante 29/4/1993)			
<b>Classe "C": NUOVI ISCRITTI POST</b> (con prima iscrizione alla previdenza obbligatoria post 28/4/1993)			

E per i **QUADRI SUPERIORI**:

CLASSI DI CONTRIBUZIONE	MASSIMALI RETRIBUTIVI ANNUI	ALIQUOTE	
		CARICO AZIENDA	CARICO QUADRO S.
<b>Classe "A": VECCHI ISCRITTI</b> (titolare al 29/4/1993 di una posizione presso una forma pensionistica complementare, tuttora conservata)	Fino a €90.000,00	2%	2%
<b>Classe "B": NUOVI ISCRITTI ANTE</b> (con prima iscrizione alla previdenza obbligatoria ante 29/4/1993)			
<b>Classe "C": NUOVI ISCRITTI POST</b> (con prima iscrizione alla previdenza obbligatoria post 28/4/1993)			
		<b>Dal 01/01/2012 la misura minima è elevata al 3%</b>	<b>Dal 01/01/2012 la misura minima è elevata al 3%</b>

Ferma restando la misura minima dei contributi al Previdapi a carico delle imprese e a carico dei lavoratori stabilita dagli accordi fra le parti istitutive, il datore di lavoro e il lavoratore determinano liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico. Sulla base di intese, anche individuali, il datore di lavoro potrà aumentare la quota di contribuzione posta a suo carico, con corrispondente pari riduzione della quota di contribuzione posta a carico del lavoratore salvo il rispetto dell'aliquota minima, pari al 8% per i dirigenti e 4% (6% dal 01/01/2012) per i quadri superiori, complessivamente stabilita dagli accordi vigenti a carico dell'impresa e del lavoratore.

I versamenti vanno effettuati dall'impresa con cadenza trimestrale, anche per la quota a carico del lavoratore. Con la stessa cadenza, va effettuato il trasferimento della quota o dell'intero TFR. I trimestri iniziano con i mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre ed i contributi vanno versati entro il giorno venti del mese successivo a ciascun trimestre (cioè, entro il 20 aprile, il 20 luglio, il 20 ottobre ed il 20 gennaio) salvo differimento al primo giorno lavorativo utile, quand'anche cadente in festività locale, in caso di coincidenza con il sabato o con giorno festivo a carattere nazionale.

#### ULTERIORE CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ISCRITTO (Contribuzione aggiuntiva)

E' data facoltà all'iscritto di determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico, ferme restando le predette misure minime. I termini e le periodicità di scelta sono definite dal Consiglio di Amministrazione del Fondo. La scelta della misura di tale contribuzione deve essere effettuata dall'interessato, attraverso l'apposito modulo, e comunicata al Fondo e all'azienda per i conseguenti adempimenti.

Il relativo versamento avviene con le stesse modalità e con gli stessi termini operanti per il versamento della contribuzione base, ossia trimestralmente da parte dell'impresa.

La scelta di versare detta ulteriore contribuzione può essere modificata o revocata dall'interessato, nel tempo, ma con intervalli non inferiori ad un anno.

Si evidenzia che la contribuzione aggiuntiva non è vincolata ad alcun limite di massimale retributivo.

Per la fiscalità della contribuzione, sia di base che aggiuntiva, rimandiamo al successivo capitolo "Regime fiscale".

#### PROSECUZIONE VOLONTARIA

L'iscritto che:

- perda i requisiti di partecipazione (cessazione dell'obbligo contributivo al Previdapi);
- possa far valere almeno una contribuzione dovuta al Previdapi;
- non abbia raggiunto l'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza,

ovvero che:

- abbia raggiunto l'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza;
- possa far valere alla data del pensionamento almeno un anno di contribuzione al Previdapi,

ha facoltà di proseguire la contribuzione al Fondo, determinandone liberamente l'ammontare e la frequenza.

L'importo versato confluisce nella posizione individuale e segue l'allocazione nella gestione assicurativa per la contribuzione corrente.

L'iscritto è libero di interrompere in qualsiasi momento tale contribuzione e chiedere la liquidazione della posizione.

Il Fondo provvede annualmente a certificare l'ammontare della contribuzione versata.

**AVVERTENZA:** è compito dell'iscritto verificare la correttezza dei contributi affluiti al Fondo rispetto ai versamenti effettuati a suo favore. Si richiama l'attenzione sulla necessità di tale verifica al fine di accertare l'insussistenza di errori o di omissioni contributive. Riveste particolare importanza, soprattutto nei casi di fallimento del datore di lavoro, la tempestività della segnalazione al Fondo delle irregolarità riscontrate.

#### TRASFERIMENTO DA ALTRI FONDI

Sono consentite le acquisizioni di posizioni costituite presso altri fondi pensione, previa domanda da parte dell'interessato.

### **REGIME DEL FONDO IN RELAZIONE ALLE SPESE**

#### COSTI DI FUNZIONAMENTO

Il Fondo fa fronte alle spese relative al proprio funzionamento attraverso voci gravanti sulle posizioni individuali ed attraverso altre fonti di finanziamento.

L'iscrizione al fondo comporta le seguenti spese.

Spese relative alla fase di accumulo:

- direttamente a carico dell'aderente e del datore di lavoro in percentuale dei contributi versati comprensivi di quota a carico del datore di lavoro, quota a carico del lavoratore, TFR e contribuzioni aggiuntive volontarie, attualmente pari allo 0,80%;
- direttamente a carico dell'iscritto per prosecuzione volontaria della contribuzione, pari al 3%.
- indirettamente a carico dell'aderente in percentuale sui premi investiti e sulle rendite della gestione assicurativa:
  - a) su premi relativi ai contributi introitati dal Fondo e trasferiti al gestore: 1,75%;
  - b) su premi relativi a disponibilità provenienti da gestioni assicurative: 0,30%;
  - c) su premi relativi a disponibilità provenienti da gestioni finanziarie: 1,25%.

Il rendimento attribuito, pari alla media aritmetica dei rendimenti lordi conseguiti dalle Gestioni Speciali delle singole Compagnie coassicuratrici, ponderata con la quota di riserva matematica rispettivamente accantonate al 31 dicembre precedente la data di rivalutazione, non può risultare superiore al tasso medio diminuito dal rendimento minimo trattenuto da parte del Gestore pari a 0,50 punti.

Spese in cifra fissa a carico dell'aderente collegate all'esercizio delle seguenti prerogative individuali dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi:

- trasferimento ad altra forma pensionistica, attualmente pari a 0;
- riscatto della posizione individuale, attualmente pari a €30,00;
- anticipazioni, attualmente pari a €40,00;
- mantenimento di posizione non alimentata da nuovi contributi per oltre due anni, attualmente pari a €30,00;

Spese relative alla fase di erogazione delle rendite, attualmente pari a 0.

Altre fonti di finanziamento, destinate alla copertura degli oneri comuni alle varie gestioni assicurative, derivano da:

- a) gli interessi di mora per il ritardato versamento dei contributi da parte delle aziende, nell'ammontare che residua dopo il risarcimento del danno subito dal lavoratore per mancato rendimento;
- b) gli interessi e i rendimenti delle disponibilità amministrative fino al momento del loro affidamento in gestione;
- c) altri proventi e importi che spettino o affluiscono al Fondo.

### **IMPIEGO DELLE RISORSE**

Come già anticipato, il Fondo ha lo scopo esclusivo di provvedere negli interessi degli aventi diritto e senza alcun fine di lucro a prestazioni di natura previdenziale aggiuntive ai trattamenti pensionistici di legge.

Previdapi gestisce il monocomparto assicurativo attraverso convenzione con primarie compagnie di assicurazione.

Come detto, la convenzione assicurativa, avendo le caratteristiche di garanzia previste dal D.Lgs. 252/2005, è destinato ad accogliere il Tfr conferito tacitamente.

### **GESTIONE ASSICURATIVA**

#### Caratteristiche della convenzione

Le compagnie del Pool che gestisce la convenzione emettono polizze, a premio unico ricorrente, su speciali gestioni di riferimento sulle quali riconoscono una rivalutazione pari al **100%** della media ponderata dei rendimenti conseguiti, con una ritenzione minima per il Pool di ½ punto percentuale.

La rivalutazione del capitale investito avviene ogni 1 gennaio e prevede: **RENDIMENTO MINIMO GARANTITO, CONSOLIDAMENTO ANNUO DELLA POSIZIONE, COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA PREDETERMINATI.**

Il rendimento minimo garantito è attualmente pari al 2,5% annuo. Tale parametro è suscettibile di revisione annuale in relazione alle future disposizioni dell'ISVAP.

I coefficienti di conversione in rendita, rispettivamente applicati alle polizze accese dal 1° gennaio 2008 sono calcolati sulla base delle tavole demografiche IPS55 e con un tasso tecnico dello 0% (se ne riportano alcuni valori nel capitolo INFORMATIVA - COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA).

La posizione dell'iscritto è gestita per polizze. Ad ogni contributo versato per l'iscritto corrisponde una polizza. Le polizze hanno, quindi, un valore differente le une dalle altre in relazione all'ammontare dei premi che le hanno fatte nascere e alle rivalutazioni di cui hanno nel frattempo beneficiato.

Il Pool delle compagnie di assicurazione si compone come segue:

- ALLIANZ - RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ (delegataria del pool)
- ZURICH
- ASSICURAZIONI GENERALI
- REALE MUTUA

## **PRESTAZIONI**

### **PRESTAZIONI PENSIONISTICHE**

Dietro richiesta dell'iscritto il Fondo provvede all'erogazione delle prestazioni di seguito riportate, qualora ne ricorrano le relative condizioni.

Sia per quanto riguarda i lavoratori vecchi che nuovi iscritti, le condizioni richieste dalla normativa vigente (art.11 D.Lgs.252/05) sono le medesime per tutte le tipologie di prestazione; i requisiti sono i seguenti:

1. Cessazione del rapporto di lavoro;
2. Maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche di legge;
3. Almeno 5 anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari.

Chi sia in possesso dei soli requisiti 1. 2., ma non del 3., può comunque richiedere il riscatto totale della posizione per intervenuto pensionamento. Inoltre è previsto che, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore ai 48 mesi, si possa beneficiare delle prestazioni pensionistiche con un anticipo massimo di 5 anni antecedenti al raggiungimento dei requisiti per il riconoscimento delle corrispondenti prestazioni pensionistiche di legge.

La prestazione può essere erogata nelle seguenti forme:

- interamente in rendita vitalizia. L'erogazione della rendita avviene da parte delle stesse compagnie che gestiscono tale comparto. I coefficienti di conversione in rendita sono predeterminati in base alla convenzione assicurativa vigente al momento di accensione delle singole polizze. La rendita, comunque vitalizia, può essere resa certa per cinque, dieci, quindici anni (nel periodo di certezza la corresponsione avviene a prescindere dall'esistenza in vita del titolare, mentre allo scadere del suddetto periodo la rendita continuerà ad essere erogata a condizione e fintanto che il titolare risulti in vita) e/o resa reversibile, in questo ultimo caso per l'intero o in percentuale, in favore di altro vitalizzando designato dal lavoratore in occasione della domanda di prestazione.

- parte in rendita e parte in capitale; quest'ultima non può superare il 50% del maturato salvo il caso in cui l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia il 70% della posizione individuale risulti inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'art.3, commi 6 e 7 della L. 8 agosto 1995, n.335.

I vecchi iscritti mantengono, comunque, la facoltà di percepire l'intera prestazione in capitale; in tal caso, però, continua ad applicarsi, anche su quanto maturato dal 1° gennaio 2007, la fiscalità precedente, meno favorevole.

## PRESTAZIONI NELLA FASE DI ACCUMULO

### ANTICIPAZIONI

L'art. 11, co.7 del D.Lgs. 252/05 prevede la facoltà dell'iscritto di richiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata, costituita dai versamenti effettuati (sia per Tfr che per eventuale contribuzione) e dai rendimenti realizzati fino a quel momento.

REQUISITI	casistica	Percentuale MASSIMA richiedibile
In qualsiasi momento	▪ spese sanitarie conseguenti a gravissime condizioni relative a sé, al coniuge ed ai figli (terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche)	75% della posizione maturata
Dopo 8 anni di iscrizione	▪ spese acquisto propria prima casa; ▪ spese acquisto prima casa figli; ▪ spese per ristrutturazione propria prima casa; ▪ spese per ristrutturazione prima casa figli;	75% della posizione maturata
Dopo 8 anni di iscrizione	▪ per ulteriori esigenze dell'iscritto	30% della posizione maturata

Per potersi avvalere dell'anticipazione è necessario presentare apposita richiesta al Fondo corredata della necessaria documentazione. La percezione di somme a titolo di anticipazione riduce il capitale disponibile. Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75% della posizione. Si sottolinea, comunque, che le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'iscritto ed in qualsiasi momento. Le modalità del reintegro sono stabilite dal Consiglio di amministrazione.

### TRASFERIMENTO VERSO ALTRI FONDI (art.14 D.Lgs.252/05)

L'iscritto ha facoltà di trasferire la propria posizione ad altro fondo pensione, anche aperto, e a forme previdenziali individuali:

- in caso di perdita dei requisiti di partecipazione al Previdapi (cessazione del rapporto di lavoro);
- in caso di mantenimento dei suddetti requisiti, purché siano trascorsi almeno due anni di permanenza in Previdapi.

### RISCATTI (art.14 D.Lgs.252/05)

La facoltà di riscatto parziale, nella misura del 50% della posizione individuale maturata, può essere esercitata dall'iscritto in caso di:

- a) perdita dei requisiti di partecipazione al Previdapi (cessazione dell'attività lavorativa) che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi;
- b) ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria.

La facoltà di riscatto totale dell'intera posizione individuale maturata, può essere esercitata dall'iscritto in caso di:

- c) perdita dei requisiti di partecipazione al Previdapi (cessazione dell'attività lavorativa) che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Peraltro, nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche di legge, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore ai 48 mesi, all'iscritto è consentito richiedere la prestazione pensionistica complementare;
- d) perdita dei requisiti di partecipazione al Previdapi per cessazione del rapporto di lavoro senza successiva nuova assunzione con applicazione del c.c.n.l. comportante l'iscrizione al Previdapi.
- e) invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo;

Inoltre è riconosciuto il riscatto totale immediato dell'intera posizione individuale maturata:

- f) al lavoratore che abbia esercitato il diritto al pensionamento obbligatorio, ma non abbia ancora maturato i requisiti per la prestazione pensionistica complementare a carico del Fondo;
- g) agli eredi o alle altre persone designate dall'iscritto, nell'ipotesi di decesso dell'aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica. In mancanza di tali soggetti, la posizione resta acquisita dal Fondo.

La designazione dei beneficiari delle prestazioni in caso di decesso dell'iscritto, può essere espressa dallo stesso attraverso la compilazione e l'invio al Fondo dell'apposito modulo.

#### MANTENIMENTO DELLA POSIZIONE PRESSO PREVINDAPI (art.14 D.Lgs.252/05)

L'iscritto ha facoltà di mantenere la propria posizione presso il Fondo anche se vengono meno i requisiti di partecipazione (cessazione del rapporto di lavoro).

### **REGIME FISCALE**

In seguito alla modifica apportata dal D.lgs. 47/2000, Previdapi, come tutti i fondi pensione, è divenuto un soggetto lordista ai fini fiscali ed è entrato in un sistema classificato "ETT" cioè un sistema che prevede:

- Esenzione dei contributi, riconosciuta fino ad un importo predeterminato
- Tassazione dei rendimenti nella fase di gestione
- Tassazione delle prestazioni per la parte che non sia già stata tassata

Quanto segue, essendo la presente scheda informativa destinata ai potenziali aderenti, riporta esclusivamente la fiscalità applicabile su quanto maturato a partire dal 1° gennaio 2007. La fiscalità applicabile su quanto maturato precedentemente è dettagliata nel sito del Fondo.

#### Fiscalità dei contributi

A partire dal 1.1.2007 (D.Lgs. 252/05, art.8, co.4) il contributo versato al Fondo (cioè la quota impresa e quella lavoratore, inclusa l'eventuale contribuzione aggiuntiva, ed escluso il Tfr) è un onere deducibile dal reddito complessivo nei limiti di €5.164,57.

Ai lavoratori di prima occupazione successiva all' 1.1.2007 è concessa la deduzione dei contributi oltre il limite di € 5.164,57, nei 20 anni successivi al 5° anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, pari alla differenza positiva tra l'importo di € 25.822,85 ed i contributi effettivamente versati nei primi 5 anni di partecipazione a tali forme e comunque per un importo non superiore ad €2.582,29 annui.

Qualora l'ammontare totale o parziale dei contributi versati al fondo pensione non abbia fruito della deduzione, gli iscritti devono comunicare al fondo stesso, l'importo non dedotto - o che non sarà dedotto in sede di dichiarazione dei redditi - entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento dei contributi, oppure alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, se antecedente. Su tali importi non verrà applicata fiscalità al momento della prestazione.

#### Fiscalità della gestione

In base alle disposizioni di legge, PREVINDAPI applica sul risultato netto (in pratica, sul rendimento), maturato in ciascun periodo d'imposta, un'imposta sostitutiva nella misura dell'11%.

I rendimenti assoggettati ad imposta sostitutiva saranno esenti al momento della liquidazione, salvo alcune particolari situazioni (vedi la fiscalità delle prestazioni).

#### Fiscalità delle prestazioni

Si riepiloga di seguito la fiscalità di ciascuna tipologia di prestazione del Fondo, ricordando che requisiti e modalità cui è sottoposta ciascuna di esse, sono riportati nel precedente capitolo PRESTAZIONI.

#### PRESTAZIONE CORRISPOSTA IN CAPITALE

Le prestazioni erogate costituiscono reddito imponibile solo per la parte che non è già stata assoggettata a tassazione durante la fase di accumulo; sono esclusi dunque i contributi non dedotti ed i rendimenti già tassati.

La parte imponibile sarà tassata nella misura del 15%, che si ridurrà di una quota pari allo 0,30% per ogni anno di partecipazione successivo al quindicesimo, fino ad una riduzione massima di 6 punti percentuali. L'aliquota applicata potrà pertanto scendere sino al 9% dopo trentacinque anni di partecipazione.

Nella determinazione dell'anzianità necessaria per usufruire della riduzione si terrà conto di tutti gli anni di partecipazione alle forme di previdenza complementare che non siano stati riscattati, comunque successivi al 1° gennaio 2007.

N.B. Qualora un lavoratore "Vecchio Iscritto" richieda l'erogazione della prestazione in capitale in una misura superiore al 50% della propria posizione e la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento della posizione individuale sia superiore al 50 per cento dell'assegno sociale, la normativa (D.Lgs. 252/05, art. 23, co. 7) prevede l'applicazione, sulla quota erogata in capitale, del regime civilistico e fiscale vigente al 31.12.2006.

#### PRESTAZIONE CORRISPOSTA IN RENDITA

Si applica la medesima fiscalità già illustrata per la prestazione corrisposta in capitale.

#### RISCATTO (parziale e/o totale)

Nelle tipologie di riscatto, precedentemente elencate nella sezione "RISCATTI" alle lettere a), b), c), e), g), contemplate nell'art. 14 del D.Lgs. 252/05, si applica la medesima fiscalità già illustrata per la prestazione corrisposta in capitale (aliquota del 15% con eventuale riduzione per partecipazione al fondo successiva al quindicesimo anno).

In caso di riscatto di cui alle lettere d) ed f), si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23% sul reddito imponibile al netto dei contributi non dedotti e dei rendimenti già tassati.

## ANTICIPAZIONI

In caso di erogazione di anticipazione per:

- spese sanitarie conseguenti a gravissime condizioni relative a sé, al coniuge ed ai figli (art.11, co. 7, lett.a) del D.Lgs.252/05) viene applicata, sull'importo erogato al netto dei redditi già assoggetti ad imposta, una ritenuta a titolo d'imposta del 15%, che si ridurrà di una quota pari allo 0,30% per ogni anno di partecipazione successivo al quindicesimo, fino ad un massimo del 6%.
- spese acquisto prima casa per sé o per i figli ovvero per ristrutturazione prima casa per sé o per i figli (art.11, co. 7, lett. b) del D.Lgs.252/05) viene applicata, sull'importo erogato al netto dei redditi già assoggetti ad imposta, una ritenuta a titolo d'imposta del 23%.
- ulteriori esigenze dell'iscritto (art.11, co. 7, let. c) del D.Lgs.252/05) viene applicata, sull'importo erogato al netto dei redditi già assoggetti ad imposta, una ritenuta a titolo d'imposta del 23%.

## INFORMATIVA

Ogni anno Previndapi invia, a tutti gli iscritti, un rendiconto, riferito all'anno precedente, che fornisce informazioni sia sulla gestione complessiva del Fondo sia, più in particolare, sugli aspetti relativi alla singola posizione individuale.

## RECLAMI

Con deliberazione del 04/11/2010, la Covip ha emanato le "istruzioni per la trattazione dei reclami". Per **"reclamo"** si intende **una comunicazione scritta con la quale vengono rappresentate al Fondo pensione presunte irregolarità, criticità o anomalie circa il funzionamento del fondo stesso.**

Non vanno qualificate come reclamo le comunicazioni non scritte ovvero aventi un oggetto diverso da quello indicato come ad esempio la richiesta di informazioni oppure i quesiti che hanno ad oggetto ritardi nella gestione delle pratiche, quando dette pratiche ricadono ancora negli intervalli di tempo utili per il loro espletamento come pubblicizzati dal Fondo oppure imposti dalla legge.

**I reclami vanno presentati in forma scritta ed inviati a Previndapi - Via Nazionale, 66 – 00184 – Roma, mediante raccomandata a.r., indicando sulla busta reclamo.** Verranno esclusi dalla trattazione i reclami che giungeranno in forma diversa.

Il Fondo deve trattare il reclamo nel rispetto dei principi di tempestività, trasparenza, correttezza e buona fede e deve **dare riscontro** direttamente ai soggetti reclamanti e comunque **non oltre 45 giorni dal ricevimento dei reclami stessi.**

Nel caso in cui l'iscritto intenda presentare un esposto alla Covip potrà consultare il sito [www.covip.it](http://www.covip.it)

Si evidenzia, comunque, che il sito del Fondo [www.previndapi.it](http://www.previndapi.it) viene continuamente aggiornato tanto nella parte liberamente accessibile tanto in quella accessibile tramite password; quest'ultima viene trasmessa agli interessati al perfezionamento dell'iscrizione/adesione.

Sono di seguito riportati alcuni indicatori statistici e parametri relativi alla gestione del PREVINDAPI.

## RISULTATI DI GESTIONE

### CONVENZIONE ASSICURATIVA - Tabella dei rendimenti storici della gestione assicurativa

<b>ANNO</b>	<b>%</b>
1991	13,70
1992	12,90
1993	13,70
1994	11,80
1995	11,20
1996	11,20
1997	10,70
1998	8,80
1999	8,11
2000	7,26
2001	5,93
2002	4,98
2003	4,80
2004	4,88
2005	4,85
2006	4,93
2007	4,87
2008	4,33
2009	4,12
2010	3,88

I RENDIMENTI PASSATI NON SONO INDICATIVI DI QUELLI FUTURI

### INDICATORE STATISTICO DEI COSTI

**Anni di permanenza nel fondo**

**Costo medio sui contributi versati**

2	1,35
5	0,81
10	0,63
35	0,48